

## RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) PER L'IMMOBILE DI MILANO, VIA BROLETTO 7

### DETERMINA A CONTRARRE

#### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTE le linee guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
- VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013, avente per oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo quinquennale del certificato di prevenzione incendi (CPI) per la sede Consob di Milano, via Broletto 7, valido sino al 30 giugno 2022;
- VISTO l'art. 5 del d.p.r. n. 151/2011, in base al quale il rinnovo si sostanzia in una richiesta da indirizzare al locale Comando provinciale dei Vigili del fuoco, cui va allegata la documentazione tecnica prevista dall'art. 2, comma 7, del medesimo testo normativo;
- CONSIDERATA la necessità di incaricare un soggetto abilitato e iscritto negli appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 139/2006, cui affidare le attività tecniche prescritte ai fini del rilascio, tra cui l'asseverazione di rispondenza degli impianti ai requisiti prescritti dalla legge;
- CONSIDERATA l'assenza nell'organico Consob di professionalità riconducibili a quelle di cui al punto precedente;
- VISTO il preventivo presentato in data 4 aprile 2022 da Arché soc. coop a r. l., che quantifica in complessivi € 2.500,00 (IVA esclusa) il prezzo per la prestazione delle attività in parola da parte di un tecnico come sopra abilitato;
- CONSIDERATO che detto importo è largamente inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. – estesa fino a € 139.000,00 e fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 120/2020), da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. con l. n. 108/2021) – il che consente di procedere mediante affidamento diretto, a valere sul capitolo di spesa n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente,

#### DETERMINA:

- di autorizzare l'affidamento diretto – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 120/2020), da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. con l. n. 108/2021) – alla Arché soc. coop. a r. l. del servizio di supporto tecnico funzionale al rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) per l'immobile sito in via Broletto 7, adibito a sede di Milano della Consob, per un corrispettivo pari a € 2.500,00 (IVA esclusa). Tale importo graverà sul capitolo di spesa n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") dell'esercizio finanziario corrente;

- di affidare la responsabilità del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob, all'arch. Roberto Nuvolone (tel. 02 72420381, e-mail [r.nuvolone@consob.it](mailto:r.nuvolone@consob.it)), consigliere in servizio presso l'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di nominare il medesimo arch. Nuvolone quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del citato regolamento e della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1